



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI IL SISTEMA COOPERATIVO E
LE GESTIONI COMMISSARIALI



Agenzia

per la coesione territoriale

**CONVENZIONE TRA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
E
AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE**

il Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali (di seguito denominato "Ministero" o, congiuntamente all'Agenzia, "le Parti") con sede in Roma, Viale Boston 25, 00144 - Codice Fiscale 80230390587 legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr.ssa Simonetta Moleti

e

L'Agenzia per la coesione territoriale (di seguito denominata "Agenzia" o, congiuntamente al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali, "le Parti"), con sede in Roma, Via Sicilia, 162/c, 00187 - Codice Fiscale 97828370581, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Ludovica Agrò, la quale interviene al presente atto in forza del D.P.C.M. del 4 novembre 2014

VISTO il Decreto Legislativo 2 agosto 2002 n. 220, concernente norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'art. 7 c. 1 della Legge 3 aprile 2001 n. 142, recante: "revisione delle legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore";

VISTO, in particolare, l'art. 1 del Decreto Legislativo 2 agosto 2002 n. 220, il quale dispone che "la vigilanza su tutte le forme di società cooperative e loro consorzi (omissis) è attribuita al Ministero delle Attività Produttive di seguito denominato Ministero, che la esercita mediante revisioni ordinarie ed ispezioni straordinarie come disciplinate dal presente Decreto";

VISTO, inoltre l'art. 7, c. 2 del Decreto Legislativo 2 agosto 2002 n. 220, il quale stabilisce che "il Ministero può altresì avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, di revisori esterni dipendenti di altre amministrazioni (omissis)", nonché l'art.8, comma 3, che dispone in merito alla possibilità che le ispezioni straordinarie vengono svolte " sulla

base di apposita convenzione, da funzionari di altre amministrazioni che abbiano frequentato i corsi di cui all'art.7, comma 3”;

VISTO il Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’art. 10, che ha istituito l’Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO il D.P.C.M. 15 dicembre 2014 che ha trasferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all’Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione Generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali;

TENUTO CONTO che il Ministero, ai sensi dell’art. 7 c. 2 del Decreto Legislativo 2 agosto 2002 n. 220, intende continuare ad avvalersi, per lo svolgimento dell’attività ispettiva ordinaria e straordinaria, del personale proveniente dal ruolo del Ministero in servizio presso l’Agenzia già abilitato alla predetta attività ispettiva;

VISTO, l’art. 53, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che recita: “le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai loro dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati”;

TENUTO CONTO che gli incarichi di cui alla presente convenzione sono oggetto della espressa previsione di cui agli artt. 7, comma 2, e 8, comma 3, del decreto legislativo 220/2002 sopra citati;

RITENUTO necessario regolamentare e disciplinare le procedure e le modalità per l’avvalimento di personale dipendente dall’Agenzia ai fini delle attività di vigilanza, nonché concordare le modalità per la formazione e aggiornamento.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1) Svolgimento dell'attività ispettiva da parte del personale già abilitato:

Il Ministero può incaricare, per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sulle società cooperative, il personale dell'Agenzia già abilitato all'attività di vigilanza ed iscritto all'elenco di cui all'art. 7, comma 6, del D.L.gs. 220/2002.

Il personale abilitato revisore, elencato nell'allegata lista (all. I), si intende autorizzato dall'Agenzia, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.L.gs. 165/2001 citato nelle premesse, allo svolgimento degli incarichi di revisione che gli verranno conferiti.

Tali incarichi, in base alle esigenze della vigilanza, verranno prioritariamente conferiti nelle province che presentano un elevato numero di enti cooperativi in rapporto al numero di revisori disponibili a livello locale di cui all'allegato elenco alla presente convenzione (all. II).

La disponibilità sulle province viene manifestata dai revisori su base volontaria.

L'elenco delle province potrà essere esteso e/o modificato in funzione delle mutate esigenze organizzative del Ministero.

Il Ministero conferisce l'incarico di revisione e di ispezione straordinaria di società cooperative dandone comunicazione direttamente ai funzionari selezionati.

Il personale dell'Agenzia incaricato opera in avvalimento al Ministero e gli incarichi conferiti saranno pubblicati sul sito internet dell'Amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss. modificazioni, secondo i criteri previsti per il personale dipendente.

L'attività di vigilanza deve essere svolta esclusivamente al di fuori dell'orario di lavoro e prevede un compenso a carico dello specifico capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico dedicato alle "spese relative alla vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi nonché sugli enti mutualistici, ecc" .

Il Ministero provvede ad informare l'Agenzia degli incarichi conferiti al suo personale secondo le modalità e la tempistica che verranno concordate.

Attività formativa del personale ispettivo

Il personale dell'Agenzia abilitato potrà partecipare, su base volontaria, ai corsi di aggiornamento periodico organizzati dal Ministero per non più di cinque giornate nell'arco di due anni, in periodi da concordare preventivamente con l'Agenzia. La frequenza ai corsi di aggiornamento, nel limite di tempo sopra indicato, verrà considerata utile ai fini del servizio.

Per l'attività di aggiornamento e per le spese di partecipazione, non ci sono oneri a carico dell'Agenzia.

2) Durata e validità

La validità della presente Convenzione è fissata in anni tre a far data dalla sottoscrizione, e s'intenderà tacitamente prorogata, salvo disdetta da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza.

La presente convenzione sarà sottoposta agli organi di controllo del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Roma, 27 ottobre 2017

Agenzia per la Coesione Territoriale

Il Direttore Generale

f.to *Maria Ludovica Agrò*

Ministero dello sviluppo economico

Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali

Il Direttore Generale

f.to *Simonetta Moleti*